

A.G.C. 20 - Assistenza Sanitaria – Settore Tecnico - Amministrativo Provinciale Avellino - Decreto dirigenziale n. 8 del 20 aprile 2010 - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELLA FARMACIA SEDE UNICA RURALE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA (AV) IN FAVORE DEL DR. NACCA PASQUALE LUCA.

PREMESSO che

con istanza acquisita a protocollo di Settore con n. 329296 del 15.04.2010 , il Dr. Nacca Pasquale Luca, farmacista, nato ad Atripalda (AV) il 18/09/1983, c.f. NCC PQL 83P18 A489M, ha chiesto il trasferimento, in suo favore, della titolarità e dell'annessa azienda commerciale della farmacia unica rurale del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) sita alla Via Corso Europa, n. 2 di proprietà della D.ssa Iannaccone Clotilde, farmacista, nata a Vietri Sul Mare (SA) il 25.04.1954 c. f. NNC CTL 54D65 L860P, come da DPGRC N. 4500 del 23 Maggio 1986;

con DD n. 37 del 21.07.2008, a seguito di ordinanza di sgombero n. 4 del Sindaco del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), dovendosi provvedere a lavori di adeguamento strutturale dell'edificio, presso cui era allocata la farmacia, fu autorizzato il trasferimento temporaneo dell'esercizio farmaceutico da Via Corso Europa n. 33 alla stessa Via Corso Europa n. 2 e si invitava la D.ssa Iannaccone Clotilde a rientrare, a lavori ultimati, nei locali ristrutturati, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAP- Assistenza Sanitaria di Avellino;

VISTI

- l'atto del Dr. Carlo Trifuoggi, Notaio dei Distretti Riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi (AV), registrato in Avellino in data 6.04.2010 al n. 2193 M71 M8 – rep. 67214 – Racc. 18389 redatto in Avellino il 31 Marzo 2010, col quale la D.ssa Iannaccone Clotilde, farmacista, senza alcuna riserva, dona al figlio Dr. Nacca Pasquale Luca, che accetta, il diritto di esercizio e la connessa azienda commerciale relativi alla farmacia unica rurale sita nel Comune di Sant'Angelo a Scala (AV), al Corso Europa, n. 2;

col medesimo atto le parti dichiarano che tale donazione si intende fatta ed accettata in conto legittima sulla futura successione della donante e per l'eventuale eccedenza a titolo di disponibile, con espressa dispensa da collazione e da imputazione;

-la dichiarazione sostitutiva del Dr. Nacca Pasquale Luca attestante :

-di essere in possesso dell'idoneità ex art. 12 della legge 475/68 per aver svolto la pratica professionale come da certificato rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale ex ASL 2 in data 3 Febbraio 2010;

- di non avere mai acquistato o venduto farmacie prima d'ora;

- di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili;

- di avere conseguito la laurea in farmacia presso l'università degli Studi di Salerno, in data 16.10.2006 e di avere conseguito l'abilitazione in farmacia presso la stessa Università di Salerno, nella II sessione anno 2006;

-di non aver riportato condanne penali e che a proprio carico non vi sono procedimenti penali pendenti ed in corso;

-che nei suoi confronti non sussistono, alla data odierna, cause di diniego di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 del decreto legge 8.8.94, n. 490 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, così come previste dagli artt. 2 e 10, commi 1,2,3,4,5 bis e 5ter della legge 31.5.65, n. 575 e formulate dall'art. 2 della legge 23.12.82, n. 936 e dall'art. 1 della legge 19.3.90, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed in riferimento all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 490/94;

-di essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino al n. 1085 dal 5 Gennaio 2007;

-di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 8 della legge 362/91 e art. 13 della legge 475/68;

-attestato di idoneità psico-fisica del Dr. Nacca Pasquale Luca, rilasciato dall'Unità Operativa di Medicina Legale Distretto di Atripalda (AV), in data 9.04.2010;

il T.U.LL.SS. 27.07. 1934, n. 1265;

il D.P.R. 14.01.1972, n. 4;
il D.P.R. 21.08.1971, n. 1275;
la L. 2.04.1968, n. 475;
la L. 8.11.1991, n. 362 e successive modifiche ed integrazioni;
le LL.RR. 15.5.1975, n. 29; 5.06.1975, n. 61; 8.03.1985, n. 13;
la L.R. 4.07.1991, n. 11;
la L.R. n. 24 del 29/12/2005;

RITENUTO

per quanto premesso e considerato che, sulla scorta della documentazione esibita e depositata agli atti del Settore TAP – Assistenza Sanitaria – di Avellino, sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento della suddetta titolarità in favore del Dr. Nacca Pasquale Luca;
Il Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 06-Assistenza Sanitaria di Avellino, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportati;
-di autorizzare, ai sensi dell'art. 12 della legge 2.04.68, n. 475, il trasferimento della titolarità della farmacia unica rurale del Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) con annessa azienda commerciale sita in Corso Europa, n. 2 in favore del Dr. Nacca Pasquale Luca, farmacista, nato il 18 Settembre 1983 ad Atripalda (AV) ed ivi residente alla Via Appia n.21 c. f. NCC PQL 83P18 A489M in possesso dei requisiti di legge;
-di invitare il Dr. Nacca Pasquale Luca a rientrare, a lavori ultimati, nei locali ristrutturati siti in Via Corso Europa n. 33, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAP- Assistenza Sanitaria di Avellino come da DD n. 37 del 21.07.2008;
-di revocare il DPGRC N. 4500 del 23 Maggio 1986 col quale fu autorizzata la titolarità della farmacia con annessa azienda commerciale in favore della D.ssa Iannaccone Clotilde;
-di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Comune e di inviarne copia all'AGC 20-Settore Farmaceutico, all'ASL AV1 e al BURC per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Eleonora Amato